

## SENTENZA DEL TAR LAZIO N. 1351/2015

Si comunica agli utenti dell'Organismo di Mediazione Forense di Treviso che, essendo in scadenza di mandato, il Direttivo non è in grado di prendere nell'immediato determinazioni con riguardo all'obbligatorietà o meno del versamento delle spese di avvio della procedura di mediazione previste dall'art. 16 del D.M. 180/2010 in 40,00 € + IVA, costi censurati dalla recente sentenza del TAR del Lazio (n. 01351/2015).

Eventuali versamenti verranno quindi accettati, salvo restituzione nell'ipotesi in cui le parti, all'esito del primo incontro di mediazione (e sempre che la sentenza del T.A.R. del Lazio non venga *medio tempore* sospesa o revocata dal Consiglio di Stato), non proseguano nella mediazione.

Non appena insediato il nuovo Direttivo dell'OMF, sarà cura dello stesso comunicare le nuove modalità operative.

Si porta alla Vostra attenzione, in ogni caso, la nota informativa del Coordinamento della Conciliazione Forense, pervenuta i giorni scorsi.

### L'OMF

La Sentenza del TAR Lazio n. 01351/2015, nel confermare la legittimità del nuovo modello di mediazione e la relativa condizione di procedibilità, ha censurato la previsione normativa che contempla il pagamento delle spese di avvio di 40 Euro, oltre IVA (art. 16, commi 2 e 9, del d.m. 180/2010), ravvisandone l'incompatibilità con l'art. 17, comma 5-ter, d.lgs. 28/2010, secondo cui, al primo incontro, nessun "compenso" è dovuto all'organismo di mediazione in caso di mancato accordo.

Si rende noto all'utenza che le spese di avvio coprono i soli costi di gestione amministrativa delle procedure di mediazione (quali, tra gli altri, i costi per il personale amministrativo, per la predisposizione e spedizione delle comunicazioni, per il rilascio dei verbali) e non costituiscono alcun "compenso", né per l'organismo, né per il mediatore.

Pertanto, al fine di continuare ad erogare lo stesso servizio sopra menzionato (comprensivo delle comunicazioni da parte dell'Organismo, del rilascio dei verbali e della gestione dei rinvii, non previsti espressamente dalla legge), come disciplinato dal nostro Regolamento, fatta salva diversa richiesta delle parti, il sottoscritto Organismo continuerà a richiedere un rimborso delle "spese amministrative", comunque quantificato nell'importo forfettario di Euro 40,00 (oltre IVA) per chi deposita una domanda di mediazione e per chi aderisce al primo incontro.

Ogni ulteriore spesa di mediazione è dovuta solo in caso di prosecuzione della mediazione oltre il "primo incontro" o in caso di conclusione dell'accordo di conciliazione in sede di "primo incontro".